



REGOLAMENTO DI NOMINA E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Art. 1. Composizione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione (d'ora in poi O.I.V.) della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni è costituito in forma monocratica.

Art. 2. Requisiti richiesti per la nomina

1. L'O.I.V. è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dalla Giunta camerale, che ne stabilisce il compenso.
2. L'O.I.V. deve essere iscritto nelle fasce professionali 2 o 3 dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, previsto dall'art. 1 del DPCM 2 dicembre 2016 e deve quindi essere in possesso dei requisiti e trovarsi nelle condizioni di compatibilità previste dal citato DPCM. Non deve inoltre trovarsi nelle altre situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dal paragrafo 3.5 della Delibera CIVIT n. 12/2013.
3. Come previsto dal comma 8, art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, non può essere nominato O.I.V. chi rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero chi abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero chi abbia rivestito simili incarichi o cariche o abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 3. Durata in carica e revoca

1. L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dal conferimento, salvo motivata revoca o dimissioni e subordinatamente al mantenimento dell'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance per l'intera durata dell'incarico.
2. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
3. L'incarico cessa al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del citato DPCM ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
4. Il sopravvenire di una delle cause di cessazione dell'incarico o la revoca motivata sono pronunciate dalla Giunta camerale.

[Digitare il testo]

Art. 4. Compiti i funzioni dell'O.I.V.

1. L'O.I.V. esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4 dell'art. 14, del D.lgs. n. 150/2009. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Art. 5. Funzionamento

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'O.I.V. è supportato da una struttura tecnica costituita dall'Unità Operativa "Programmazione e Controllo".
2. L'O.I.V. può richiedere, tramite la struttura tecnica di supporto, informazioni e dati necessari alla propria attività.

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa l'efficacia del precedente, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 79 del 09/07/2012.
2. La Giunta camerale potrà valutare, alla prima scadenza dell'incarico di OIV successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, le eventuali ragioni di opportunità, dal punto di vista economico e organizzativo, per la proroga dell'OIV sino all'insediamento degli organi della costituenda Camera di commercio dell'Umbria.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliana Piandoro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Flamini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l'invio del documento informatico originale, mediante semplice istanza da proporsi all'ufficio mittente..